

Pubblicato il 07/06/2019

N.03763 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 07003/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7003 del 2019, proposto da
Sandra Bosco, Nicoletta Melito, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito,
Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usl Campania + Altri,
Commissione Esaminatrice, Comitato di Vigilanza non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maci Ilaria non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**RICORSO, EX ART. 40 C.P.A., PER LA DECLARATORIA DI
ANNULLAMENTO, IN**

**PARTE QUA, PREVIA ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI, EX ART. 55
C.P.A. ED**

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE, EX ART. 56 C.P.A.

-Del Decreto Dipartimentale N. 395 del 27.03.2019, con il quale il Capo Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e formazione M.I.U.R. (Dott.ssa Carmela Palumbo), Direzione

Generale per il personale scolastico, ha pubblicato, con valore di notifica ufficiale a tutti gli

effetti, l'elenco nominativo (allegato al D.D.G. N. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019) dei

docenti ammessi a sostenere la prova orale del Corso-Concorso nazionale Dirigenti, per titoli

ed esami, di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato in GU

n.90 del 24 novembre 2017), nella parte in cui, la ricorrente, non risulta inserita tra i candidati ammessi alla prova orale;

-del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso,

configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente “nell'elenco degli

ammessi a sostenere la prova orale”;

-del giudizio comminato, alla ricorrente, in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in

data 18.10.2018, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;

-di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si sono rivelati

lesivi della posizione di parte ricorrente;

-Per quel che occorrer possa, del bando di cui alla D.D.G. del 23 novembre 2017, n.

1259

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corsoconcorso

nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale e del Decreto di

autorizzazione M.I.U.R. N. 908 del 15 Novembre 2017, nella parte in cui ha previsto lo

svolgimento della prova scritta “computer based”, cioè con l'ausilio di sistemi informatici,

senza prevedere quali procedure attivare, a tutela dei candidati, in caso di riscontrati guasti

tecnici (black-out informatico);

-Per quel che occorrer possa, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le

istruzioni operative della prova scritta, nella parte in cui non è stato previsto che il sistema

informatico, da utilizzarsi per la prova scritta, sia dotato di un meccanismo di salvataggio

automatico delle prove e nella parte in cui, più in generale, non siano previste quali procedure attivare, a tutela dei candidati, in caso di riscontrati guasti tecnici;

-In parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 nell'aula e/o

laboratorio dell'Istituto scolastico di riferimento come previsto dal M.I.U.R.;

-Di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ai decreti di cui sopra, che sia

ritenuto lesivo della posizione di parte istante.

Nonché per:

- L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE AMMESSA ALLA SUCCESSIVA E RAVVICINATA PROVA ORALE (PREVEDENDO APPOSITE SESSIONI SUPPLETIVE, LADDOVE RITENUTE NECESSARIE);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per l'accoglimento della proposta istanza di misure cautelari monocratiche, avuto presente che la mancata concessione delle suddette misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, atteso che in ottemperanza della stessa l'amministrazione è tenuta ad effettuare sessioni suppletive.

Vista, altresì, l'istanza, contenuta nel ricorso, con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzato a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso in questione nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove

esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);d.-

dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a

dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 luglio 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 giugno 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO